



Sent. n. 1/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Signori Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere relatore

dott. Pasquale Fava Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 79799 iscritto nel registro di
segreteria promosso dalla Procura regionale per il
Lazio nei confronti di:

1. X X , nato a,

OMISSIS

non costituito;

2. X X , nata a OMISSIS

non costituita;

Visto l'atto di citazione e tutti gli atti ed i
documenti di causa;

Vista l'ordinanza n.----- di rinvio alla data
odierna, assunta all'udienza del 2 maggio 2023;

Uditi, nella pubblica udienza del 31 ottobre 2023,
con l'assistenza del segretario Dott. Antonio Fucci,

il relatore Cons. dott.ssa Alessandra Sanguigni, il
P.M. nella persona del V.P.G. Chiara Imposimato,
nessuno presente per i convenuti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione del 4-12-2022, ritualmente
notificato agli odierni convenuti e depositato nella
Segreteria della Sezione il 7-12-2022 mediante il
Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha
convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione i sigg.

X X e X X , come individuati
in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento
del danno erariale, a titolo di danno all'immagine,
cagionato al Comune di Montopoli di Sabina (RI) pari
a complessivi euro 1.885.759,14 oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria da imputarsi in
solido e per l'intero nei confronti di X X
e fino alla concorrenza di € 250.224 nei confronti di
X X .

2. La vicenda trae origine dal danno all'erario
cagionato, nell'ambito di una vicenda penale, al
Comune di Montopoli di Sabina dagli odierni
convenuti, che sono già stati condannati da questa
Sezione con sentenza n. -----, divenuta

irrevocabile, essendo stato dichiarato improcedibile
l'appello proposto dal X X e
inammissibile l'appello proposto da X X
(C.d.c. Sez. III Appello sentenza n. --- del
28.11.2022).

3. Per quanto riguarda il profilo penale, risulta
intervenuta la sentenza definitiva di condanna per i
reati contro la Pubblica amministrazione, ascritti ai
due imputati. Nello specifico, i predetti dipendenti
sono stati condannati in primo grado con sentenza n.
----- del Tribunale di Rieti, per i reati di cui
agli artt. 81, 110, 314, 476 e 482 c.p.. Per quanto
qui di rilievo e per i riflessi sugli approfondimenti
interpretativi del Collegio, si rileva che la
condanna penale era stata confermata in appello con
rideterminazione della pena, in quanto la Corte
d'Appello aveva dichiarato non doversi procedere nei
confronti dei due imputati - X X -
in relazione ai reati commessi fino al 30 luglio 2006,
perché estinti per prescrizione, riducendo le pene
inflitte (Corte di Appello di Roma sez. III penale
sentenza n. -----, trasmessa su richiesta
della Procura contabile in data 26 aprile 2022). La
Corte di Cassazione - sesta sezione penale - con

sentenza n.-----, emessa in data 03.06.2021, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da X X e X X avverso la citata sentenza di appello, divenuta pertanto definitiva.

4. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, in ragione della definitività della condanna penale, è stata azionata l'ulteriore ipotesi di responsabilità per danno all'immagine.

Va rilevato che gli odierni convenuti non facevano pervenire le proprie controdeduzioni o chiedevano di essere sentiti personalmente nella fase preprocessuale e a seguito di citazione in giudizio non risultano costituiti, nonostante la regolarità delle notifiche.

5. All'udienza del 2 maggio 2023, con ordinanza n. ----- è stato disposto il rinvio per la trattazione della causa alla data odierna, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale adita da altra Sezione giurisdizionale in relazione a profili di illegittimità costituzionale dell'art. 51 comma 7 del decreto legislativo 26/08/2016, n. 174, questione che pur non strettamente pregiudiziale, avrebbe

potuto avere importanti riflessi sull'*an* e sul *quantum* nell'odierno giudizio.

6. Nello specifico, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Toscana, con ordinanza n.109/2022 del 27 maggio 2022, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3, 24, 54, 97, 103, 111 della Costituzione, dell'art. 7, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 e, quindi, dell'art. 51, c. 7° primo periodo c.g.c., nella parte in cui non prevede che «la sentenza di estinzione del reato», quindi anche nell'ipotesi di prescrizione del reato stesso, oltre alla «sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per i delitti commessi a danno delle stesse» sia «comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato, per l'ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile nella specie di danno all'immagine della pubblica amministrazione di cui all'art.1 comma 1-sexies, della legge 14 gennaio 1994, n.20. La Corte

costituzionale si è pronunciata con la sentenza n.123/2023.

7. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha ribadito le proprie conclusioni, tenendo conto della pronuncia della Corte costituzionale.

8. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

9. Il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della pretesa risarcitoria azionata dal Pubblico Ministero, correlata al danno all'immagine derivante da sentenza penale definitiva di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

10. Va rilevato, al fine di definire il *petitum* odierno, che questa Sezione, nella sentenza di condanna n. -----, definitiva per improcedibilità/inammissibilità dell'appello, relativamente alla quantificazione del danno erariale, in assenza di restituzione in favore dell'ente danneggiato, aveva ritenuto di dover tenere conto di tutte le somme di denaro che il giudice penale ha accertato essere state indebitamente

sottratte dalle casse comunali, ivi comprese quelle coperte dalla prescrizione penale, per un totale di € 942.879,52 ed aveva quindi condannato il sig. X X a restituire al Comune di Montopoli di Sabina euro 714.286,82 e condannato entrambi i convenuti, X X e X X , con vincolo di solidarietà per un totale di euro 228.592,70. Ciò premesso, la Procura ha chiesto con l'odierna domanda la condanna dei convenuti al risarcimento del danno all'immagine ai sensi dell'art. 1, comma 1-sexies della L. 20/94, in misura pari al doppio delle utilità illecite percepite, oltre rivalutazione ed interessi, e, quindi, complessivamente in € 1.885.759,14 da imputarsi in solido e per l'intero nei confronti di X X e fino alla concorrenza di € 250.224,00 nei confronti di X X .

11. La domanda va parzialmente accolta per i motivi di seguito esposti.

12. Come noto, la voce risarcitoria in esame, ove esigibile dall'Erario, era stata elaborata dalla giurisprudenza contabile e successivamente il danno all'immagine è stato espressamente disciplinato dalla legge 20/1994, che ora al comma 1 sexies -aggiunto

dal comma 62 dell'art. 1, legge 6 novembre 2012, n. 190, ha previsto che: *"Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente"*.

13. Gli elementi essenziali descritti dalla norma senza alcun dubbio sono riscontrabili nella fattispecie odierna e nello specifico la commissione di reato contro la pubblica amministrazione da parte di soggetti legati da rapporto di servizio con l'Amministrazione e la sentenza di condanna passata in giudicato che lo accerta.

14. Tuttavia, il Collegio deve prendere in considerazione che il giudice penale, definitivamente condannando con riguardo al restante periodo, ha ritenuto prescritti i reati commessi anteriormente al 30 luglio 2006. Orbene, il danno all'immagine è intrinsecamente connesso, quale requisito di diritto, alla condanna dell'imputato in via definitiva, e non alla prescrizione del reato, pur accertato in primo

grado. Pertanto, il Giudice non può non tener conto di tale circostanza nell'odierna fattispecie, che va ad incidere sull'azionabilità parziale e sulla correlata quantificazione del danno all'immagine, che non può essere azionato per la parte relativa all'estinzione intervenuta per prescrizione del reato.

15. A supporto motivazionale può richiamarsi quanto affermato proprio di recente con la citata sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 123/2023) che ha ritenuto non fondate le censure di illegittimità costituzionale in particolare in termini di irragionevolezza, riferite a norme dirette a porre limiti all'azionabilità del diritto al risarcimento del danno per lesione all'immagine della pubblica amministrazione, innanzitutto ribadendo che la scelta che presiede alla configurazione della responsabilità erariale è «costituzionalmente legittima proprio evidenziando che, per i pubblici dipendenti, la responsabilità per il danno ingiusto può essere oggetto di discipline differenziate rispetto ai principi comuni in materia». Il giudice delle leggi ha specificato inoltre, e per quanto qui di rilievo, che "Il giudizio proprio del proscioglimento adottato

ex art. 129, 2 comma, cod. proc. pen. - il quale prevede che, quando ricorra una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta - presuppone, come emerge dal tenore testuale della norma codicistica appena riportata, l'evidenza della prova della non colpevolezza dell'imputato, che deve emergere dagli atti, in modo a tal punto incontestabile che la valutazione del giudice finisca per appartenere più al concetto di "constatazione", ossia della percezione *ictu oculi*, che a quello dell'"apprezzamento", nella incompatibilità con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio-15 settembre 2009, n. 35490). La pronuncia di estinzione del reato presuppone, invece, soltanto la mancanza di cause evidenti per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento della effettiva colpevolezza dell'imputato. La pronuncia di

estinzione non risulta, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza dalla quale quegli è assistito."

16. Quindi, la intervenuta prescrizione del reato assume rilievo determinante nelle fattispecie di danno all'immagine, escludendone *in parte qua* la azionabilità da parte della procura erariale, permanendo, per i motivi su esplicitati, la presunzione di innocenza non essendo intervenuto un definitivo accertamento della colpevolezza del presunto reo.

17. Tutto ciò premesso e considerato, per il periodo precedente al 30 luglio 2006, termine indicato dal giudice penale anteriormente al quale risulta intervenuta la prescrizione dei reati, e quindi per le somme correlate, non sussiste il requisito imprescindibile della condanna irreversibile, stabilito dall'art. 1, comma 1-sexies della L. 20/94. Di conseguenza l'entità del danno all'immagine qui azionato va circoscritto all'ammontare delle indebite utilità percepite dai convenuti relative solo al periodo successivo.

18. Quanto alla determinazione quantitativa, in via generale il legislatore ha previsto che l'entità del

danno all'immagine si presuma, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita, ed il Collegio, in mancanza di differenti contrari elementi, non ha motivo di discostarsi dal criterio evocato e concorda con la Procura attrice nell'applicazione del criterio del doppio delle utilità illecite conseguite dal pubblico dipendente, ma ritiene, come già evidenziato, di dover parametrare il *quantum* al solo importo non coperto da prescrizione del reato. Pertanto, dall'importo complessivo delle utilità illecitamente percepite dai due dipendenti vanno detratte le somme anteriori al luglio 2006.

19. In relazione alla richiesta della Procura di condanna in solido, va rilevato che il X è stato condannato per emissione di mandati di pagamento non autorizzati e non giustificati, per indebita attribuzione di trattamenti retributivi e per mandati di pagamento quietanzati a proprio favore. Mentre la X per indebita attribuzione di retribuzione e per indebito pagamento di competenze arretrate. Ciascuno, quindi, ha tratto differenti benefici illeciti a proprio favore (ad

eccezione del reato sub h. ove il giudice penale identifica entrambi come penalmente responsabili.

20. Ai fini dell'addebito a ciascuno dei convenuti, il Collegio perciò ha ritenuto di prendere in considerazione le utilità o denaro illecitamente percepiti ove specificato nella sentenza penale definitiva, ovvero dividendo in parti uguali l'importo ove non vi siano elementi utili (reato sub f. della sentenza penale), ovvero limitando l'importo retributivo complessivo a vario titolo percepito nel 2006 per i soli mesi da agosto a dicembre (reato sub c. della sentenza).

21. In conclusione, la domanda va parzialmente accolta e per l'effetto i due convenuti sono condannati al risarcimento del danno all'immagine in favore del Comune di Montopoli di Sabina, nella somma complessiva di € 1.109.456,79 da imputarsi in relazione alle utilità illecitamente percepite nella somma di € 995.125,08 per X X (corrispondente al doppio delle utilità illecite per € 497.562,54 come da sentenza penale al netto della prescrizione del reato) e nella somma di € 114.331,72 per X X (pari al doppio delle utilità illecite per € 57.165,86 come da

sentenza penale al netto della prescrizione del reato), somme comprensive di rivalutazione, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

22. Le spese del giudizio, da liquidare in favore dello Stato a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.79799 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna a risarcire il danno all'immagine a favore del Comune di Montopoli di Sabina, per la complessiva di €

1.109.456,79, i sigg. X X e X
X , da imputarsi in relazione alle utilità
illecitamente percepite, e nello specifico per X
X nella somma di € 995.125,08
(novecentonovantacinquemilacentoventicinque//08) e per
X X di € 114.331,72
(centoquattordicimilatrecentotrentuno//27), somme
comprehensive di rivalutazione, oltre agli interessi
legali decorrenti dalla data di pubblicazione della
presente sentenza fino alla data dell'effettivo
soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sono a
carico dei convenuti in solido, e sono liquidate a
favore dello Stato in euro 274,33
(duecentosettantaquattro/33).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di
competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia
di protezione dei dati personali" (Codice della
privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto
legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della
dignità dei soggetti interessati dalla presente
sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto

alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2023.

L'Estensore	Il Presidente
Alessandra Sanguigni	Antonio Ciaramella
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 3 gennaio 2024.

Il Dirigente
Luciana Troccoli
F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 274,33 (duecentosettantaquattro/33).

IL DIRIGENTE
LUCIANA TROCCOLI
F.to digitalmente